

# Legge federale sul mercato interno (LMI)

Disegno

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 2004<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sul mercato interno è modificata come segue:

### *Ingresso*

visti gli articoli 94 e 95<sup>3</sup> della Costituzione federale<sup>4</sup>;

...

### *Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per attività lucrativa ai sensi della presente legge s'intende ogni attività a scopo di lucro tutelata dalla libertà economica, comprese quelle che riflettono l'esercizio di un'industria svolte nell'ambito di un servizio pubblico.

### *Art. 2 cpv. 4-6 (nuovi)*

<sup>4</sup> Chi esercita legittimamente un'attività lucrativa ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi parte del territorio della Confederazione per l'esercizio di tale attività e, fatto salvo l'articolo 3, di esercitare la stessa secondo le prescrizioni del luogo del primo domicilio. Questo principio si applica anche in caso di cessazione dell'attività nel luogo del primo domicilio. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni del primo domicilio incombe alle autorità del luogo di destinazione.

<sup>5</sup> Nell'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti si presume che le normative cantonali o comunali concernenti l'accesso al mercato siano equivalenti.

<sup>6</sup> Il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali si svolge su concorso e non deve discriminare le persone con domicilio o sede in Svizzera.

<sup>1</sup> FF 2005 409

<sup>2</sup> RS 943.02

<sup>3</sup> I cpv. 1 e 2 secondo periodo di questa disposizione corrispondono agli art. 31<sup>bis</sup> cpv. 2 e 33 cpv. 2 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3).

<sup>4</sup> RS 101

*Art. 3 cpv. 1–4 e 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> Agli offerenti esterni non può in linea di principio essere negato il libero accesso al mercato. Le restrizioni devono di norma rivestire la forma di oneri e sono ammissibili soltanto se:

- a. si applicano nella stessa misura agli offerenti locali;
- b. sono indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti; e
- c. sono conformi al principio di proporzionalità.

*2 Abrogato*

<sup>3</sup> Le restrizioni non sono conformi al principio di proporzionalità in particolare se:

- a. le prescrizioni del luogo d'origine garantiscono una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti;
- b. i certificati e gli attestati di sicurezza già prodotti dall'offerente al luogo d'origine sono sufficienti;
- c. il domicilio o la sede costituisce condizione preliminare per l'esercizio di un'attività lucrativa nel luogo di destinazione;
- d. l'esperienza professionale acquisita dall'offerente nel luogo d'origine consente di garantire una protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti.

<sup>4</sup> Le restrizioni ammissibili secondo il capoverso 1 non devono in alcun caso costituire un limite dissimulato all'accesso al mercato, volto a favorire interessi economici locali.

<sup>5</sup> Le decisioni concernenti le restrizioni sono prese con procedura semplice, rapida e gratuita.

*Art. 4 cpv. 2 e 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

*2 Abrogato*

<sup>3bis</sup> Il riconoscimento di certificati di capacità per le attività lucrative che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è operato conformemente a tale Accordo.

*Sezione 3 (art. 7)*

*Abrogata*

*Art. 8 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Assicura, in collaborazione con i Cantoni e gli uffici federali interessati, l'esecuzione dell'articolo 4 capoverso 3<sup>bis</sup>; a tal fine può emanare raccomandazioni.

<sup>5</sup> RS 0.142.112.681

*Art. 8a (nuovo)* Assistenza amministrativa

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti della Commissione della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.

*Art. 8b (nuovo)* Obbligo di informare

Le persone interessate sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.

*Art. 8c (nuovo)* Violazione dell'obbligo di informare

<sup>1</sup> Chi non adempie, o non adempie correttamente, all'obbligo di informare di cui all'articolo 8b è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

<sup>2</sup> La Commissione della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974<sup>6</sup> sul diritto penale amministrativo.

*Art. 9 cpv. 2, 2<sup>bis</sup> (nuovo) e 3*

<sup>2</sup> Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un'autorità indipendente dall'amministrazione.

<sup>2bis</sup> La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

<sup>3</sup> Se un rimedio giuridico nell'ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l'offerente, l'autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.

*Art. 10a (nuovo)* Pubblicazione di raccomandazioni, perizie, decisioni e sentenze

<sup>1</sup> La Commissione della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.

<sup>2</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente alla Commissione della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. La Commissione della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 313.0

